QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

54

(2025)

Lefebvre Giuffrè

Alessandra Facchi, Orsetta Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 214.

Partiamo dal titolo. Propone una precisa scelta di metodo. La peculiarità dello sguardo femminista non ha la pretesa di scrivere *la* storia dei diritti delle donne e, ben consapevole della molteplicità di sguardi, di ricostruzioni, di storie possibili, prospetta *una storia*, fra le molte possibili, *dei diritti delle donne*. Scritta com'è movendo « dal punto di vista delle donne », con altrettanta determinazione questa *storia* si oppone a quella 'ufficiale' scritta dall'alto, al singolare e al maschile, la capovolge, ne scuote le certezze, affermando diverse rappresentazioni dei diritti, differenti periodizzazioni dell'età dei diritti. La promessa fatta delle Autrici in apertura del volume è pienamente mantenuta nei sei capitoli del libro: le « fasi » dei diritti delle donne — *esclusione*; *rivendicazione*; *accesso*; *internazionalizzazione/globalizza zione* — sono tratteggiate senza proporre un irenico schema evolutivo, considerando ciò che accomuna e ciò che distingue le molteplici storie, evitando « il pericolo di un'unica storia ». Ne deriva una costruzione composita, caratterizzata da più piani di lettura, da più fili tessuti attorno ai nessi fra uguaglianza e differenza, da interrogativi che mirano a « dare visibilità all'impatto che il discorso delle donne ha prodotto sull'impianto dei diritti stessi e sul modo di rappresentarli, facendo riferimento a una diversa 'geometria' dei diritti e andando oltre la distinzione pubblico/privato » (p. 184).

La tensione tra unità e pluralità, fra uguaglianza e differenze, è messa a fuoco muovendo da un punto di vista femminista proteso a « svelare le mistificazioni, i pregiudizi, gli abusi di potere coperti dalla categoria di 'naturale' » (p. 39): la 'naturalizzazione' di una donna-modello frammenta la dimensione giuridica, pietrifica indiscutibili gerarchie e classifica ignorando la specificità dei « soggetti incarnati ». La relazione tra universalità dei diritti e particolarità delle culture si sviluppa accanto e dentro queste tensioni che fanno da sfondo ed esaltano le ambivalenze dei concetti giuridici portanti della modernità. Uguaglianza e libertà sono parole d'ordine intimamente connesse tra loro per entrambi i sessi, hanno tuttavia una « diversa operatività 'originaria' » per gli uomini e le donne; per le donne, infatti, l'uguaglianza è anche rivendicazione di libertà (p. 55). E, dunque, l'universalismo, volto a proporre uguaglianza-libertà e parità, da un lato; la specificità del femminile attenta alle differenze, dall'altro. Se è indubbio

DOI 10.69134/QF54_2025_24

che la prima fase del femminismo in Europa mirava alla contestazione dei ruoli assegnati a uomini e donne perché le differenze implicavano inferiorità, esclusione, subordinazione (p. 57); è altrettanto vero che uguaglianza e differenze, sin dalle origini, si incrociavano e si sovrapponevano.

Soffocati da una sedimentata serie di « distinzioni e classificazioni » stabilite « in riferimento alla diversità di ruolo e di funzione » (così Anna Maria Mozzoni), i diritti erano negati e dosati contenendo la loro tensione universale. La contestazione dei ruoli e la richiesta di uguaglianza offrivano le parole d'ordine della fase della *rivendicazione*; non mancava tuttavia la consapevolezza che, in assenza di una considerazione giuridica delle situazioni *di fatto, accesso* a libertà-uguaglianza e persistenza di 'subordinazione' viaggiassero assieme. Emblematico da questo punto di vista era il nesso che univa nel matrimonio libertà e sottomissione: la libertà-uguaglianza si manifestava e si consumava tutta al momento del perfezionamento del contratto, scompariva nella quotidiana soggezione a un « capo » nella vita familiare, con impressionante simmetria con la « subordinazione » nel contratto di lavoro. Non a caso, nel cod. civile del 1942, il lemma 'capo' è utilizzato per evocare la dipendenza nella famiglia e nell'impresa: art. 144 (*Potestà maritale* « Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza ») e nell'art. 2086 (*Direzione e gerarchia nell'impresa* « l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori »).

Il femminismo dell'uguaglianza è consapevole delle ambivalenze e dei contrasti generati dall'uso sanzionatorio di un « livellamento » ignaro delle situazioni di fatto e della necessità di regolamentazioni differenziate. La sovrapposizione dei piani è continua: se per un verso si esige infatti il pieno rispetto del « principio dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani », un'uguaglianza che non è disconoscimento della femminilità ma sua « estrinsecazione in una sfera più ampia ed elevata »; per altro verso, la considerazione del « desolante spettacolo » di un'uguaglianza utilizzata per « dare il passaporto ai più repugnanti relitti dei vecchi sistemi di soggezione femminile » spinge verso la ricerca di « una vera e propria coscienza giuridica egalitaria », di un diritto attento alle differenze (così Valeria Benetti, *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Forzani, 1908, II ed.; p. 14; pp. 87-88).

L'astratta dichiarazione dei diritti va misurata, insomma, con riferimento al concreto accesso, alla concreta attuazione dei diritti. Il volume di Facchi e Giolo non perde mai di vista tale *concretezza*: considera l'interazione tra uguaglianza e differenze seguendo il percorso di affermazione di *soggettività concrete*; misura le difficoltà di *accesso effettivo* ai diritti; confronta le astrazioni e le rigidità delle norme con le *discriminazioni di fatto* (si veda in particolare p. 116 e ss. con riferimento al secondo comma dell'art. 3 Cost.).

Le pagine dei giuristi offrono ripetute testimonianze di riconoscimenti rinneganti dei diritti (di « esagerazione e degenerazione dei vecchi sistemi » come scriveva Valeria Benetti). Si pensi alla considerazione del corpo della donna quale bene disponibile da parte dell'autorità maschile (pp. 82-83), al matrimonio riparatore inteso come 'purificazione' dello stupro violento, alle discriminazioni proposte dalle *distinzioni e classificazioni* di giuristi illuminati e garantisti. Un esempio per tutti: di fronte alla norma del Codice Zanardelli che diminuiva di 2/3 la pena dello stupro perpetrato nei confronti della « pubblica meretrice », lo dottrina ipotizzava il « meretricio putativo », ricavando la 'pubblica' disonestà da una serie di indizi, in particolare l'assenza di matrimonio. Non c'è da stupirsi: le ricostruzioni giuridiche (maschili) del consenso femminile travalicavano le (pur terribili) norme e non esitavano a piegare in sanzione l'affermazione di uguaglianza-libertà. 'Il matrimonio riparatore', cancellato in Italia soltanto nel 1981 (1), ha alle spalle l'idea di una donna-modello che non sceglie *quel* matrimonio ma *il* matrimonio, l'idea di una donna che non può non volere il matrimonio. Uno schema questo ben introiettato anche da un giurista liberale e garantista come Francesco Carrara, fautore di una netta distinzione tra diritto e morale, sostenitore della « libera disponibilità del proprio corpo » da parte della donna e del « libero consenso »: « dato il consenso il delitto [di stupro] sparisce »; una frase mai intesa come « in assenza di consenso si configura il delitto ». Il consenso della donna si presuppone, scompare solo a seguito di una violenza e di una resistenza « vera, reale, effettiva », prova provata dell'assenza di complicità e di un'onestà ossessivamente e tragicamente ricercata dalla giurisprudenza (anche ben oltre il 1979, anno in cui il film-documentario *Processo per stupro* « scandalizza il dibattito pubblico per il trattamento colpevolizzante riservato alla vittima durante il dibattimento » p. 122).

Dopo la Seconda guerra mondiale si apre la fase della *costituzionalizzazione e internazionalizzazione* dei diritti; la fase della loro moltiplicazione e della conseguente moltiplicazione dei conflitti (pp. 101-102). Il processo che porta all'uguaglianza giuridica tra uomini e donne si intensifica e in parallelo si rafforza l'attivismo dei movimenti femministi « sempre più strutturati, numerosi e diversificati a livello interno e internazionale » (p. 114). Le pagine dedicate al secondo Novecento intrecciano storia dei diritti e storia di movimenti e teorie femministe, discussioni sul principio di eguaglianza e sulla « differenza » delle donne, rielaborazioni critiche del diritto considerato alla luce della questione dell'identità femminile (si veda in particolare p. 125

(1) Cfr. pp. 122-123. A cancellare il *delitto d'onore e il matrimonio riparatore* è la legge 5 agosto 1981, n. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. Alle pp. 199-206 è contenuta una puntuale *Cronologia dei riferimenti normativi (XX-XXI secolo)*'.

e ss. *La differenza, le differenze e la rivisitazione dell'eguaglianza — La valorizzazione della differenza e le critiche ai diritti*).

Nuova in questo contesto è l'attenzione « alle differenze tra le donne », « alla specificità di soggetti 'incarnati' e dei corpi 'situati', alla molteplicità delle singole situazioni, ai vincoli concreti, e dunque anche alle differenze tra donne ». Non più, dunque, modelli falsamente universali e un unico punto di vista ma una riflessione che contestualizza la pluralità dei casi e delle situazioni. Profili questi che il « giusfemminismo » raccoglie decostruendo le tradizionali identità di genere e affrontando 'il dilemma' del confronto culturale (pp. 134-135). La panoramica dei *diritti delle donne nel mondo* proposta nel capitolo quinto affronta le battaglie per i diritti nelle diverse esperienze, considera le mobilitazioni femministe a livello internazionale e si confronta conseguentemente con « la tensione tra universalità dei diritti e particolarità delle culture », con la ricerca di contenuti universali dei *diritti umani* compatibili con le differenze locali (p. 151).

L'attenzione alle differenze e ai nessi tra unità e pluralità non mette a fuoco solo traguardi (« in ambito teorico-giuridico la rivoluzione è quasi compiuta: i diritti iniziano ad avere un volto di donna ») ma anche e soprattutto « nuove sfide » (p. 183 e ss.). Sfide che hanno come centro di gravitazione soprattutto i « *diritti sul corpo e al corpo delle donne* »; un corpo sezionato, attaccato e, « dopo secoli di lotte », « finalmente emerso pubblicamente, conquistando riconoscimento e continuando a interrogare il diritto e la politica in relazione sia alla sua regolamentazione giuridica, sia all'esercizio di diritti fondamentali » (p. 185). Il tema dell'autodeterminazione, della « libertà della donna sul proprio corpo », si ripropone in connessione con le tecniche di fecondazione assistita, di gestazione per altri, riguardo allo sfruttamento sessuale e lavorativo; temi su cui si scontrano posizioni contrastanti che affiancano le sfide 'di sistema' che attendono agli assetti economici, al modo di concepire il lavoro e « il tempo delle donne » (p. 193).

Questioni difficili da affrontare sia a colpi di spada (si pensi alla configurazione della gestazione per altri come reato universale imposto « in nome dell'indisponibilità del corpo femminile e della maternità ») sia lasciandosi attrarre dalla « retorica della libera scelta ». Tra questi estremi le Autrici indicano una via intermedia: la valutazione *in concreto* della libertà, dell'autodeterminazione, e delle 'scelte' che, al contrario, sono collegate a situazioni « di sfruttamento, di bisogno, di dipendenza e controllo o di interferenze esterne »: « l'uso della donna come oggetto di piacere o di riproduzione e la corrispondente mercificazione del suo corpo costituisce una minaccia subdola e difficile da affrontare se avviene in nome dell'autonomia contrattuale (finalmente raggiunta) e della scelta 'libera' della singola donna » (p. 188).

In un libro antecedente (*Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, Bologna, il Mulino, 2020) Facchi e Giolo in maniera più esplicita si sono opposte al « grande

imbroglio » della libera scelta, insistendo sulle circostanze poste a sostenere una manifestazione di volontà effettivamente libera. Una posizione questa che intende valorizzare il ruolo *di sostegno* delle istituzioni pubbliche e rifiutare l'idea neoliberale di un diritto considerato come ostacolo alla libertà individuale, ridotto esclusivamente alla sfera privata dell'autonomia contrattuale. L'esaltazione della contrattualizzazione dei rapporti sociali, la libera scelta intesa come esclusivo fondamento della libertà personale, rischia insomma di giustificare situazioni in cui *di fatto* la libertà non esiste. Attenta com'è alle differenze, « la costruzione dei diritti delle donne » non può rinunciare a considerare la varietà delle concrete situazioni, la pluralità di storie, di bisogni, non può accontentarsi di una uguaglianza-libertà solitaria e astratta. Connettere sinergicamente i diversi aspetti è condizione necessaria per una libertà, e degli strumenti per tutelarla, effettivamente universalizzabile.

GIOVANNI CAZZETTA